

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1959

(5^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Concessioni di competenza dei Prefetti per i depositi di olii minerali » (402) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 37, 38
BATTISTA, *relatore* 38

La seduta è aperta alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Bellora, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gava, Gelmini, Guidoni, Iorio, Montagnani Marrelli, Moro, Ronza, Secci, Tartufole, Turani e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio Gatto.

M O R O, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessioni di competenza dei Prefetti per i depositi di olii minerali » (402)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessioni di competenza dei Prefetti per i depositi di olii minerali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il Prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

B A T T I S T A , *relatore*. Si tratta di una questione molto semplice e piana. Quando, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 28 giugno 1955, alcuni servizi di competenza del Ministero vennero trasferiti agli organi periferici, con l'articolo 8 di tale decreto fu attribuita ai Prefetti anche la facoltà di autorizzare l'installazione di depositi di olii minerali di capacità inferiore a 200 metri cubi.

Si precisava inoltre, sempre all'articolo 8, che il Prefetto poteva rilasciare dette autorizzazioni sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, del comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Ora, esistono due tipi di depositi: quelli destinati alla vendita al pubblico, e quelli destinati ad usi privati. È logico che per i primi occorra il parere della Camera di commercio; ma ciò appare evidentemente super-

fluo nel caso di depositi occorrenti ai fini dell'azienda nel cui ambito giacciono.

In tal caso infatti, non essendo gli olii minerali destinati al commercio, è fuori luogo ricorrere al parere della Camera di commercio.

In questo spirito va inteso l'articolo unico del provvedimento in esame, che ritengo possa essere approvato senza alcuna riserva.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari